



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Oggetto: Proroga periodo formativo obbligatorio – Albo Unico e delibera OT.

Rispondiamo in merito alla delibera di una ulteriore proroga di sei mesi per gli inadempienti per la formazione continua, dando tempo fino al 31/12/2024 per mettersi in regola, chiedendo lo spostamento dei CFP maturati in quel semestre, da chi era in debito, nel quinquennio precedente.

Orbene, è notorio che l'obbligo della formazione continua sia espressione di una disposizione regolamentare, il D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137, su delega contenuta all'art. 2 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, la quale, alla lettera b) dispone la *“previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali... omissis”*.

La premessa è dirimente per identificare la titolarità del potere di regolamentare tale obbligo.

A tale proposito, soccorre l'art.7 comma 3 D.P.R. n. 137/2012, la lettera del quale dispone che *“Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:*

*a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;*

*b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”*.

Da quanto precede, emerge che le modalità e le condizioni di assolvimento dell'obbligo formativo, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento a cura degli ordini sono stabiliti da un regolamento unico, emanato dal Consiglio nazionale per garantire condizioni di esecuzione omogenee per l'intero territorio nazionale, in condizioni di imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Da tali presupposti, emerge con chiarezza che l'Ordine di Bologna – Ferrara non può stabilire regole diverse da quelle previste dal Regolamento, dalle linee guida o dalla direttiva sanzioni regolate dal Consiglio nazionale, né, come è evidente ritenere, possiede la titolarità regolamentare di determinare modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione continua degli iscritti difformi da quelle stabilite dall'Ente esponenziale degli interessi generali di Categoria.

Si ricorda, altresì, quanto descritto nella cd. *“Direttiva Sanzioni”*, vers. 9 maggio 2019, pag. 3, laddove è previsto che *“Finalità di questa direttiva è quella di fornire criteri ed indicazioni univoche agli Ordini Territoriali e ai Consigli di disciplina territoriali, che sono chiamati a garantire, nell'autonomia decisionale che connota tali soggetti, l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che non osservino le norme ordinarie sulla formazione continua, in ossequio ai principi di obbligatorietà dell'azione disciplinare, di parità di trattamento di casi identici e di proporzionalità nella scelta della sanzione da comminare, anche al fine di prevenire contenziosi fondati sulla inosservanza di tali principi generali, nel caso siano adottate misure sanzionatorie non univoche né proporzionali sul territorio nazionale”*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Ciò precisato, all'Ordine permane la potestà residuale di valutare l'impegno formativo dell'iscritto e provvedere una deroga in casi eccezionali, *“con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga, descrivendo nella parte motiva del provvedimento casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche”*. (in termini, “Direttiva su sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo della formazione continua” - vers. 9 maggio 2019”, lett. c, pag. 4)<sup>1</sup>.

Anche la proroga di 6 mesi a conclusione del quinquennio di formazione, è deliberata su iniziativa del Consiglio Nazionale, ma è adottata dagli ordini territoriali per rendere esecutive nei confronti dei rispettivi iscritti le modalità disciplinate a livello nazionale e comunicate a mezzo circolare.

Ciò accade proprio in ragione della necessaria uniformità di comportamenti nel rispetto dell'autonomia decisionale degli ordini, connessa con quelli di vigilanza sullo svolgimento dell'attività formativa, che impone agli Ordini territoriali di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi, raggiunti da un anno all'altro dai singoli professionisti.

In forza di tale funzione di monitoraggio, l'Ordine territoriale, preso atto del mancato assolvimento dell'impegno formativo quinquennale, nonostante la proroga semestrale deliberata dal Consiglio nazionale, per l'effetto della “Direttiva sanzioni” alla lettera c) cit., può valutare *“in casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche”* una deroga, senza con ciò modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio già in corso. Tale iniziativa è attuata con delibera dell'Ordine Territoriale.

---

<sup>1</sup> “c) Le direttive fornite dal CNPI, pur costituendo un parametro cardinale di orientamento per i Consigli di disciplina territoriali, possono essere disattese con congrua motivazione in merito alle cause che hanno determinato la deroga, descrivendo nella parte motiva del provvedimento casi comprovati di particolare complessità o in presenza di peculiarità specifiche”.